

*L'attività contrattuale della P.A.
dopo il Codice dei Contratti pubblici*

Avv. Alessandro Massari

Bologna – 27-28 marzo 2006

La direttiva 2004/18

Principi ispiratori

- **Semplificazione e razionalizzazione del quadro normativo: unificazione dei tre settori (lavori, servizi e forniture)**
- **Modernizzazione delle procedure: flessibilità e aggiornamento tecnologico**
- **Allineamento alla giurisprudenza comunitaria**
- **Recepimento delle istanze sociali e di tutela ambientale**
- **Rafforzamento principi di concorrenza**

IL QUADRO NORMATIVO

CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

- recepimento nuove direttive Ce
- disciplina attività sotto soglia

REGOLAMENTO ATTUATIVO DEL CODICE

- disciplina di dettaglio
(entro 1 anno dall'entrata in vigore
del Codice)

NORMATIVA REGIONALE INTEGRATIVA

- Programmazione ll.pp.
- Responsabile proc.
- Approvazione progetti a fini urb./espr.

REGOLAMENTI INTERNI

- regolamento dei contratti
- reg. spese in economia

Codice dei contratti pubblici

- Art. 257 (Entrata in vigore)
 1. Il presente codice entra in vigore sessanta giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
 2. Hanno efficacia a decorrere da un anno successivo all'entrata in vigore del presente codice:
 - a) le disposizioni in tema di obblighi di comunicazione nei confronti dell'Autorità e dell'Osservatorio, che riguardano servizi e forniture;
 - b) l'articolo 240 in relazione all'accordo bonario per i servizi e le forniture.
 3. L'articolo 123 (Licitazione privata semplificata) si applica a far data dalla formazione dell'elenco annuale per l'anno 2007; per gli elenchi relativi all'anno 2006 e le relative gare, continua ad applicarsi l'articolo 23 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.

Codice dei contratti pubblici

- Art. 253
(Norme transitorie)

1. Le disposizioni del presente codice si applicano ai contratti i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara siano pubblicati successivamente alla sua entrata in vigore,

nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, ai contratti in cui, alla data di entrata in vigore del presente codice, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.

Codice dei contratti pubblici

- PARTE I – PRINCIPI E DISPOSIZIONI COMUNI E CONTRATTI ESCLUSI IN TUTTO O IN PARTE DALL'AMBITO DI APPLICAZIONE DEL CODICE
- PARTE II - CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A LAVORI, SERVIZI E FORNITURE NEI SETTORI ORDINARI
- PARTE III – CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE NEI SETTORI SPECIALI
- PARTE IV – CONTENZIOSO
- PARTE V – DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO, FINALI E TRANSITORIE - ABROGAZIONI

PARTE II
**CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A LAVORI,
SERVIZI E FORNITURE NEI SETTORI ORDINARI**

- TITOLO I – CONTRATTI DI RILEVANZA COMUNITARIA
- TITOLO II - CONTRATTI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA
- TITOLO III – DISPOSIZIONI ULTERIORI PER I CONTRATTI RELATIVI AI LAVORI PUBBLICI
- TITOLO IV – CONTRATTI IN TALUNI SETTORI (difesa, beni culturali)

SOGLIE COMUNITARIE

Nuove soglie approvate con
Regolamento CE 19 dicembre 2005 n. 2083

- LAVORI: € 5.278.000,00
- SERVIZI E FORNITURE SETT. ORD.: € 211.000,00
- SERVIZI E FORNITURE SETT. SPECIALI:
€ 422.000,00

Soggette a revisione biennale

Art.9 Direttiva 2004/18/CEE

Art. 29 Codice

Il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico è basato sull'importo totale pagabile al netto dell'IVA, valutato dall'amministrazione aggiudicatrice. Questo calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni e di rinnovi eventuali del contratto.

APPALTI ESCLUSI

- *Articolo 17 direttiva 2004/18*
- *Articolo 30 Codice contratti pubblici*
- **Concessioni di servizi**

Salvo quanto disposto nel presente articolo, le disposizioni del codice non si applicano alle concessioni di servizi.

APPALTI ESCLUSI

Nella concessione di servizi la controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nel **diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio.**

Il soggetto concedente stabilisce in sede di gara anche un prezzo, qualora al concessionario venga imposto di praticare nei confronti degli utenti prezzi inferiori a quelli corrispondenti alla somma del costo del servizio e dell'ordinario utile di impresa, ovvero qualora sia necessario assicurare al concessionario il perseguimento dell'equilibrio economico – finanziario degli investimenti e della connessa gestione in relazione alla qualità del servizio da prestare.

APPALTI ESCLUSI

Art. 30 Codice dei contratti pubblici:

3. La scelta del concessionario deve avvenire nel rispetto dei principi desumibili dal Trattato e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità, **previa gara informale a cui sono invitati almeno cinque concorrenti**, se sussistono in tale numero soggetti qualificati in relazione all'oggetto della concessione, e con predeterminazione dei criteri selettivi.
4. **Sono fatte salve discipline specifiche che prevedono forme più ampie di tutela della concorrenza.**

APPALTI ESCLUSI

RELAZIONE AL CODICE

“In particolare Corte di giustizia 7 dicembre 2000, c-324/1998 e Corte di giustizia 13 ottobre 2005, C-458/2003, hanno affermato che occorre un adeguato livello di pubblicità, e che gli Stati membri non possono mantenere in vigore norme che consentano l’attribuzione di concessioni di servizi senza gara” .

APPALTI ESCLUSI

- **Art. 20**
(Appalti di servizi elencati nell'allegato II B)
L'aggiudicazione degli appalti aventi per oggetto i servizi elencati nell'allegato II B è disciplinata esclusivamente dall'articolo 68 (specifiche tecniche), dall'articolo 65 (avviso sui risultati della procedura di affidamento), dall'articolo 225 (avvisi relativi agli appalti aggiudicati).

(Servizi sociali, sanitari, legali, formazione, ristorazione, sicurezza, ricreativi, culturali, sportivi, ecc.)

APPALTI DI RILIEVO COMUNITARIO

PROCEDURE APERTE – RISTRETTE - NEGOZiate
DIALOGO COMPETITIVO - ACCORDO QUADRO
ASTA ELETTRONICA-SISTEMI DINAMICI DI AQUISIZIONE
CENTRALI DI COMMITTENZA

ATTIVITA' SOTTO SOGLIA COMUNITARIA

ADESIONE
CONVENZIONI QUADRO

PROCEDURE
NEGOZiate

ACQUISIZIONI
IN ECONOMIA

PROCEDURE
APERTE O RISTRETTE

MERCATO
ELETTRONICO

CONVENZIONI ONLUS

AVVALIMENTO DEI REQUISITI

AVVALIMENTO DEI REQUISITI

Corte Giustizia CE, sent. 02/12/1999 in C. 176/98, Holst Italia S.p.A. contro Comune di Cagliari:

“E’ consentito provare il possesso dei richiesti requisiti tecnici e finanziari avvalendosi delle referenze di altra impresa qualunque sia la natura giuridica dei vincoli, a condizione che il concorrente sia in grado di disporre effettivamente di tali capacità.

AVVALIMENTO DEI REQUISITI

Articolo 47. Capacità economica e finanziaria:

2. *Un operatore economico può, se del caso e per un determinato appalto, fare affidamento sulle capacità di altri soggetti, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. In tal caso deve dimostrare alla amministrazione aggiudicatrice che disporrà dei mezzi necessari, ad esempio mediante presentazione dell'impegno a tal fine di questi soggetti.*


3. *Alle stesse condizioni un raggruppamento di operatori economici di cui all'Articolo 4 può fare affidamento sulle capacità dei partecipanti al raggruppamento o di altri soggetti.*

AVVALIMENTO DEI REQUISITI

Articolo 48. Capacità tecniche e professionali:

3. *Un operatore economico può, se del caso e per un determinato appalto, fare affidamento sulle capacità di altri soggetti, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. Deve, in tal caso, provare all'amministrazione aggiudicatrice che per l'esecuzione dell'appalto disporrà delle risorse necessarie ad esempio presentando l'impegno di tale soggetto di mettere a disposizione dell'operatore economico le risorse necessarie.*
4. *Alle stesse condizioni un raggruppamento di operatori economici di cui all'Articolo 4 può fare assegnamento sulle capacità dei partecipanti al raggruppamento o di altri soggetti.*

AVVALIMENTO DEI REQUISITI



AVVALIMENTO DEI REQUISITI

- Art. 49 Codice dei contratti pubblici

Il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato, in relazione ad una specifica gara di lavori, servizi, forniture può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, ovvero di attestazione della certificazione SOA **avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto** o dell'attestazione SOA di altro soggetto.

AVVALIMENTO DEI REQUISITI

- Art. 49 Codice dei contratti pubblici
- Il **concorrente** e l'**impresa ausiliaria** sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto

AVVALIMENTO DEI REQUISITI

- Art. 49 Codice dei contratti pubblici
A tal fine il concorrente allega:
- eventuale Attestazione SOA propria
- Attestazione SOA Impresa ausiliaria
- Dichiarazione del concorrente, attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;

AVVALIMENTO DEI REQUISITI

- Art. 49 Codice dei contratti pubblici
A tal fine il concorrente allega:
- Dichiarazione circa il possesso da parte del concorrente dei **requisiti generali**
- Dichiarazione sottoscritta da parte dell'impresa ausiliaria attestante il possesso dei **requisiti generali**

AVVALIMENTO DEI REQUISITI

- Art. 49 Codice dei contratti pubblici
A tal fine il concorrente allega:

Dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima **si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;**

AVVALIMENTO DEI REQUISITI

- Art. 49 Codice dei contratti pubblici
A tal fine il concorrente allega:

Dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa **attesa che non partecipa alla gara** in proprio o associata o consorziata, né si trova in una situazione di controllo con una delle **altre** imprese che partecipano alla gara.

AVVALIMENTO DEI REQUISITI

- Art. 49 Codice dei contratti pubblici

A tal fine il concorrente allega:

Contratto in originale o copia autentica in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.

AVVALIMENTO DEI REQUISITI

- Art. 49 Codice dei contratti pubblici
- A tal fine il concorrente allega:
- Nel caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al **medesimo gruppo** in luogo del contratto l'impresa concorrente può presentare una **dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo**, dal quale discende responsabilità solidale dei due soggetti.

AVVALIMENTO DEI REQUISITI

- Art. 49 Codice dei contratti pubblici

*Anche l'impresa ausiliaria
va verificata ai fini antimafia*

AVVALIMENTO DEI REQUISITI

Il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascun requisito o categoria.

Il bando di gara può ammettere l'avvalimento di più imprese ausiliarie in ragione dell'importo dell'appalto o della peculiarità delle prestazioni; ma in tale ipotesi, per i lavori non è comunque ammesso il cumulo tra attestazioni di qualificazione SOA relative alla stessa categoria.

AVVALIMENTO DEI REQUISITI

- *Il bando di gara può prevedere che, in relazione alla natura o all'importo dell'appalto, le imprese partecipanti possano avvalersi **solo dei requisiti economici o dei requisiti tecnici**, ovvero che l'avvalimento possa integrare un **preesistente requisito tecnico o economico già posseduto** dalla impresa avvalente in misura o percentuale indicata nel bando stesso.*

AVVALIMENTO DEI REQUISITI

- In relazione a ciascuna gara non è consentito, a pena di esclusione, **che della stessa impresa ausiliaria** si avvalga più di un concorrente,
- e che partecipino sia **l'impresa ausiliaria** **che quella che si avvale dei requisiti.**

AVVALIMENTO DEI REQUISITI

- *Il bando può prevedere che, in relazione alla natura dell'appalto, qualora sussistano requisiti tecnici connessi con il possesso di particolari attrezzature **possedute da un ristrettissimo ambito di imprese operanti sul mercato**, queste possano prestare l'avvalimento **nei confronti di più di un concorrente**, sino ad un massimo indicato nel bando stesso, impegnandosi a fornire la particolare attrezzatura tecnica, alle medesime condizioni, all'aggiudicatario*

AVVALIMENTO DEI REQUISITI

- *Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e*
- *l'impresa ausiliaria non può assumere a qualsiasi titolo il ruolo di appaltatore, o di subappaltatore.*

PROCEDURE INNOVATIVE


- ACCORDO QUADRO
- SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
- ASTA ELETTRONICA
- DIALOGO COMPETITIVO

ACCORDO QUADRO

- L'«accordo quadro» è un accordo concluso tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici e il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste

- La durata di un accordo quadro non può superare i **quattro anni**, salvo in casi eccezionali debitamente motivati, in particolare, dall'oggetto dell'accordo quadro.
- Le stazioni appaltanti non possono ricorrere agli accordi quadro in modo abusivo o in modo da ostacolare, limitare o distorcere la **concorrenza**.

ACCORDO QUADRO



XI considerando dir. 2004/18

Un'amministrazione aggiudicatrice, quando conclude, conformemente alle disposizioni della presente direttiva, un accordo quadro riguardante, tra l'altro, la pubblicità, i termini e le condizioni di presentazione delle offerte, **può concludere, nel periodo di durata dell'accordo quadro, contratti basati su tale accordo quadro** sia applicando le condizioni stabilite nell'accordo quadro stesso oppure, se tutte le condizioni non sono state stabilite in anticipo nell'accordo quadro, riaprendo il confronto competitivo tra le parti all'accordo quadro sulle condizioni non stabilite.

Il rilancio del confronto competitivo dovrebbe rispettare alcune regole il cui obiettivo è quello di garantire la flessibilità richiesta nonché l'osservanza dei principi generali, ivi compreso il principio della parità di trattamento.

Per tale ragione la durata massima degli accordi quadro dovrebbe essere limitata e non dovrebbe poter superare quattro anni, tranne in casi debitamente giustificati dalle amministrazioni aggiudicatrici.

Art. 59 Codice:

Per i lavori, gli accordi quadro sono ammessi in relazione ai lavori di manutenzione e negli altri casi, da prevedersi nel regolamento, in cui i lavori sono connotati da serialità e caratteristiche esecutive standardizzate.

Gli accordi quadro non sono ammessi per la progettazione e per altri servizi di natura intellettuale, salvo che siano connotati da serialità e caratteristiche esecutive standardizzate, da individuarsi nel regolamento

- Ai fini della conclusione di un accordo quadro, le stazioni appaltanti seguono le regole di procedura previste dalla presente parte in tutte le fasi fino all'aggiudicazione degli appalti basati su tale accordo quadro.
- Gli appalti basati su un accordo quadro sono aggiudicati secondo le procedure previste ai commi 4 e 5. **Tali procedure sono applicabili solo tra le stazioni appaltanti e gli operatori economici inizialmente parti dell'accordo quadro.**
- In sede di aggiudicazione degli appalti pubblici basati su un accordo quadro **le parti non possono in nessun caso apportare modifiche sostanziali alle condizioni fissate in tale accordo quadro**, in particolare nel caso di accordo quadro concluso con un solo operatore economico

- Quando un accordo quadro è concluso con **un solo operatore economico**, gli appalti basati su tale accordo quadro sono aggiudicati entro i limiti delle condizioni fissate nell'accordo quadro. Per l'aggiudicazione di tali appalti, le stazioni appaltanti possono consultare per iscritto l'operatore parte dell'accordo quadro, chiedendogli di completare, se necessario, la sua offerta.

- Gli appalti basati su accordi quadro conclusi **con più operatori economici** possono essere aggiudicati mediante applicazione delle condizioni stabilite nell'accordo quadro senza nuovo confronto competitivo.
- L'aggiudicazione dell'accordo quadro contiene l'ordine di priorità, privilegiando il criterio della rotazione, per la scelta dell'operatore economico cui affidare il singolo appalto.

- Gli appalti basati su accordi quadro conclusi con più operatori economici, **qualora l'accordo quadro non fissi tutte le condizioni,** possono essere affidati solo dopo aver rilanciato il confronto competitivo fra le parti in base alle medesime condizioni, se necessario precisandole, e, se del caso, ad altre condizioni indicate nel capitolato d'oneri dell'accordo quadro, secondo la seguente procedura:
 - a) per ogni appalto da aggiudicare le stazioni appaltanti consultano per iscritto gli operatori economici che sono in grado di realizzare l'oggetto dell'appalto;
 - b) le stazioni appaltanti fissano un termine sufficiente per presentare le offerte relative a ciascun appalto specifico tenendo conto di elementi quali la complessità dell'oggetto dell'appalto e il tempo necessario per la trasmissione delle offerte;
 - c) le offerte sono presentate per iscritto e il loro contenuto deve rimanere segreto fino alla scadenza del termine previsto per la loro presentazione;
 - d) le stazioni appaltanti aggiudicano ogni appalto all'offerente che ha presentato l'offerta migliore sulla base dei criteri di aggiudicazione fissati nel capitolato d'oneri dell'accordo quadro.

SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE

SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE

XII considerando:

“Alcune nuove tecniche di acquisto elettronico sono in costante sviluppo. Tali tecniche consentono un aumento della concorrenza e dell'efficacia della commessa pubblica, in particolare grazie al risparmio di tempo e di danaro derivante dal loro utilizzo. Le amministrazioni aggiudicatrici possono far uso delle tecniche di acquisto elettronico, purché il loro utilizzo avvenga nel rispetto delle norme stabilite dalla presente direttiva e dei principi di parità di trattamento, di non discriminazione e di trasparenza..”

*“Tenuto conto della rapida espansione dei sistemi di acquisto elettronici, occorre prevedere fin d'ora norme adeguate per consentire alle amministrazioni aggiudicatrici di trarre pienamente profitto dalle possibilità offerte da detti sistemi. In questa prospettiva occorre definire un **sistema dinamico di acquisizione** interamente elettronico per acquisti di uso corrente e fissare norme specifiche riguardanti l'istituzione e il funzionamento di un siffatto sistema onde garantire l'equo trattamento degli operatori economici che desiderassero farne parte.*

*“ Qualsiasi operatore economico dovrebbe poter partecipare a detto sistema non appena presenta un'offerta indicativa conforme al capitolato d'oneri e che soddisfa i criteri di selezione. Questa tecnica di acquisizione consente alle amministrazioni aggiudicatrici di disporre, grazie alla creazione di un elenco di offerenti già ammessi e alla **possibilità offerta a nuovi offerenti di aderirvi**, di un ventaglio particolarmente ampio di offerte grazie ai mezzi elettronici utilizzati e, quindi, di assicurare un'utilizzazione ottimale delle finanze pubbliche mediante un'ampia concorrenza.*


SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE

- NOZIONE: Art. 1, par.6 direttiva 2004/18
Art. 3,c.14, Codice
- e' un processo di acquisizione **interamente elettronico**;
- per **acquisti di uso corrente**, le cui caratteristiche generalmente disponibili sul mercato soddisfano le esigenze dell'amministrazione aggiudicatrice;
- **limitato nel tempo**;
- **aperto per tutta la sua durata a qualsivoglia operatore economico** che soddisfi i criteri di selezione e che abbia presentato un'offerta indicativa conforme al capitolato d'oneri.

SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE



ISTITUZIONE SISTEMA



AFFIDAMENTO SINGOLI APPALTI

ASTA ELETTRONICA

- L'«asta elettronica» è un processo per fasi successive basato su un dispositivo elettronico di presentazione di nuovi prezzi, modificati al ribasso, o di nuovi valori riguardanti taluni elementi delle offerte, che interviene dopo una prima valutazione completa delle offerte permettendo che la loro classificazione possa essere effettuata sulla base di un trattamento automatico. Gli appalti di servizi e di lavori che hanno per oggetto prestazioni intellettuali, come la progettazione di lavori, non possono essere oggetto di aste elettroniche.

ASTA ELETTRONICA

Le aste elettroniche possono essere utilizzate quando le specifiche dell'appalto possono essere fissate in maniera precisa e la valutazione delle offerte rispondenti alle specifiche definite nel bando di gara sia effettuabile automaticamente da un mezzo elettronico, sulla base di elementi quantificabili in modo tale da essere espressi in cifre o percentuali.

Le stazioni appaltanti non possono ricorrere alle aste elettroniche abusivamente o in modo tale da impedire, limitare o distorcere la concorrenza o comunque in modo da modificare l'oggetto dell'appalto, come definito dal bando e dagli altri atti di gara.

ASTA ELETTRONICA

L'asta elettronica riguarda:

- a) unicamente i prezzi, quando l'appalto viene aggiudicato al prezzo più basso;
- b) i prezzi ed i valori degli elementi dell'offerta indicati negli atti di gara, quando l'appalto viene aggiudicato all'offerta economicamente più vantaggiosa.

ASTA ELETTRONICA

- Il ricorso ad un'asta elettronica per l'aggiudicazione dell'appalto deve essere espressamente indicato nel bando di gara.

Vedi punto IV.2.2. Formulario bando di gara

“Ricorso ad un'asta elettronica: SI [X] NO []”

ASTA ELETTRONICA

6. Il bando o il capitolato devono indicare le seguenti specifiche informazioni:
- a) gli elementi i cui valori sono oggetto di valutazione automatica nel corso dell'asta elettronica;
 - b) gli eventuali limiti minimi e massimi dei valori degli elementi dell'offerta, come indicati nelle specifiche dell'appalto;
 - c) le informazioni che saranno messe a disposizione degli offerenti nel corso dell'asta elettronica con eventuale indicazione del momento in cui saranno messe a loro disposizione;
 - d) le informazioni riguardanti lo svolgimento dell'asta elettronica;
 - e) le condizioni alle quali gli offerenti possono effettuare rilanci e, in particolare, gli scarti minimi eventualmente richiesti per il rilancio;
 - f) le informazioni riguardanti il dispositivo elettronico utilizzato, nonché le modalità e specifiche tecniche di collegamento

ASTA ELETTRONICA

- Prima di procedere all'asta elettronica, le stazioni appaltanti effettuano una prima valutazione completa delle offerte pervenute con le modalità stabilite nel bando di gara ed in conformità al criterio di aggiudicazione prescelto ed alla relativa ponderazione.
- Tutti i soggetti che hanno presentato offerte ammissibili sono invitati simultaneamente per via elettronica a presentare nuovi prezzi o nuovi valori; l'invito contiene ogni informazione necessaria al collegamento individuale al dispositivo elettronico utilizzato e precisa la data e l'ora di inizio dell'asta elettronica.
- L'asta elettronica può svolgersi in un'unica seduta e non può aver inizio prima di due giorni lavorativi a decorrere dalla data di invio degli inviti.

ASTA ELETTRONICA

- Nel corso dell'asta elettronica, le stazioni appaltanti comunicano in tempo reale a tutti gli offerenti almeno le informazioni che consentano loro di conoscere in ogni momento la rispettiva classificazione.
- Le stazioni appaltanti possono, altresì, comunicare ulteriori informazioni riguardanti prezzi o valori presentati da altri offerenti, purché sia previsto negli atti di gara.
- Le stazioni appaltanti possono inoltre, in qualsiasi momento, annunciare il numero di partecipanti alla relativa fase d'asta, fermo restando che in nessun caso può essere resa nota l'identità degli offerenti durante lo svolgimento dell'asta e fino all'aggiudicazione

DIALOGO COMPETITIVO

- Art. 58 Codice; art. 29 direttiva

Nel caso di appalti particolarmente complessi, qualora ritengano che il ricorso alla procedura aperta o ristretta non permetta l'aggiudicazione dell'appalto, le stazioni appaltanti possono avvalersi del dialogo competitivo

DIALOGO COMPETITIVO

- XXXI considerando dir. 2004/18

Le amministrazioni aggiudicatrici che realizzano progetti particolarmente complessi possono trovarsi nell'impossibilità oggettiva, non per carenze loro imputabili, di definire i mezzi atti a soddisfare le loro esigenze o di valutare ciò che il mercato può offrire in termini di soluzioni tecniche e/o di soluzioni giuridico/finanziarie.

DIALOGO COMPETITIVO

Tale situazione può in particolare verificarsi per l'esecuzione di importanti progetti di infrastruttura di trasporti integrati, di grandi reti informatiche, di progetti che comportano un finanziamento complesso e strutturato, di cui non è possibile stabilire in anticipo l'impostazione finanziaria e giuridica. Nella misura in cui il ricorso a procedure aperte o ristrette non consenta di aggiudicare detti appalti, occorre prevedere una procedura flessibile che salvaguardi sia la concorrenza tra operatori economici sia la necessità delle amministrazioni aggiudicatrici di discutere con ciascun candidato tutti gli aspetti dell'appalto.

DIALOGO COMPETITIVO

Tuttavia tale procedura non deve essere utilizzata in modo che limiti o distorca la concorrenza, in particolare mediante modifiche di elementi sostanziali delle offerte o imponendo elementi nuovi sostanziali all'offerente scelto ovvero coinvolgendo qualsiasi altro offerente che non sia quello che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa.

DIALOGO COMPETITIVO

- Art. 58 Codice

Un appalto pubblico è considerato <<particolarmente complesso>> quando la stazione appaltante

- non è oggettivamente in grado di definire ... i mezzi tecnici atti a soddisfare le sue necessità o i suoi obiettivi, o
- non è oggettivamente in grado di specificare l'impostazione giuridica o finanziaria di un progetto.

DIALOGO COMPETITIVO

- Art. 58 Codice

Possono, secondo le circostanze concrete, essere considerati particolarmente complessi gli appalti per i quali la stazione appaltante non dispone, a causa di fattori oggettivi ad essa non imputabili, di studi in merito alla identificazione e quantificazione dei propri bisogni o all'individuazione dei mezzi strumentali al soddisfacimento dei predetti bisogni, alle caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali ed economico-finanziarie degli stessi e all'analisi dello stato di fatto e di diritto di ogni intervento nelle sue eventuali componenti storico-artistiche, architettoniche, paesaggistiche, nonché sulle componenti di sostenibilità ambientale, socio-economiche, amministrative e tecniche.

DIALOGO COMPETITIVO

NATURA ECCEZIONALE DELLA PROCEDURA



OBBLIGO DI MOTIVAZIONE

*“Il provvedimento con cui la stazione appaltante decide di ricorrere al dialogo competitivo deve contenere **specifica motivazione** in merito alla sussistenza dei presupposti”*

DIALOGO COMPETITIVO

Art. 3, c. 49 Codice:

Il <<dialogo competitivo>> è una procedura nella quale la stazione appaltante, in caso di appalti particolarmente complessi, avvia un dialogo con i candidati ammessi a tale procedura, al fine di elaborare una o più soluzioni atte a soddisfare le sue necessità e sulla base della quale o delle quali i candidati selezionati saranno invitati a presentare le offerte; a tale procedura qualsiasi operatore economico può chiedere di partecipare.

DIALOGO COMPETITIVO

PROCEDURA FLESSIBILE



“L’unico criterio per l’aggiudicazione dell’appalto pubblico è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa”

***PUBBLICAZIONE BANDO:
ESIGENZE ED OBIETTIVI DELL'AMM.***

***RICHESTA DI INVITO ED
AMMISSIONE ALLA PROCEDURA***

***AVVIO DEL DIALOGO
CON I CANDIDATI AMMESSI***

***CONCLUSIONE DIALOGO
INDIVIDUAZIONE SOLUZIONI IDONEE***

INVITO A FORMULARE OFFERTE FINALI

AGGIUDICAZIONE

TRATTATIVA PRIVATA

Quando è possibile affidare a trattativa privata ?

SERVIZI

FORNITURE

LAVORI



sopra soglia

sotto soglia

Forniture e servizi sotto soglia

TRATTATIVA
PRIVATA
LEGITTIMATA:

**SPECIALI
ECCEZIONALI
CIRCOSTANZE**
(casistica tradizionale)

Modesto importo
*(tendenza legge regionale,
art.24, lett.0a) L.109/1994, ausl)*

In attesa del Codice dei contratti pubblici

APPALTI SOPRA SOGLIA

- **Lavori:** art. 24 L.109/1994 ss.mm.
- **Servizi e Forniture:** artt. 30 e 31 dir. 2004/18/Ce
- **Settori esclusi:** art. 40 dir. 2004/17/Ce

In attesa del Codice dei contratti pubblici APPALTI SOTTO SOGLIA

- **Lavori:** art. 24 L.109/1994 ss.mm.
- **Servizi e Forniture:**
 - **Amministrazioni ordinarie:** applicazione disciplina sopra soglia ovvero art. 41 R.D. 827/1924
 - **Aziende sanitarie:** art. 3, c.1ter Dlgs. 502/1992
 - **Altre amministrazioni:** regolamenti interni

**In generale per tutte le amministrazioni:
rispetto dei principi del Trattato Ce**

La prospettiva del Codice

- CASISTICA UNIFORME SIA SOPRA CHE SOTTO SOGLIA PER LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
- DISTINZIONE TRA PROCEDURE NEGOZiate SU BANDO (art. 56) E PROCEDURE NEGOZiate SENZA BANDO (art.57)
- OBBLIGO GENERALIZZATO DELLA GARA UFFICIOSA TRA ALMENO 3 IMPRESE
- ESTENSIONE DEL SISTEMA IN ECONOMIA (lavori fino a € 500.000; forniture e servizi: € 211.000)

TRATTATIVA PRIVATA

- 1) **DISERZIONE O ESITO INFRUTTUOSO DELLA GARA**
- 2) **UNICITA' DEL PRESTATORE**
- 3) **URGENZA DI PROVVEDERE**
- 4) **ALTRE SPECIALI ED ECCEZIONALI CIRCOSTANZE**
- 5) **PRESTAZIONI COMPLEMENTARI**

L’AFFIDAMENTO DIRETTO DI SERVIZI COMPLEMENTARI

Art. 31, par.4 dir.2004/18/Ce

“Gli appalti del presente decreto possono essere aggiudicati a trattativa privata, senza preliminare pubblicazione di un bando di gara:

- e) per i **servizi complementari**
- **non compresi nel progetto inizialmente preso in considerazione, né nel contratto inizialmente concluso,**
- **ma che, a causa di circostanze impreviste, siano diventati necessari per la prestazione del servizio oggetto del progetto o del contratto,**
- **purché siano aggiudicati al prestatore che fornisce questo servizio, a condizione che:**

L'AFFIDAMENTO DIRETTO DI SERVIZI COMPLEMENTARI

Art. 31, par.4 dir.2004/18/Ce

- tali servizi complementari non possano venire separati, sotto il profilo tecnico o economico, dall'appalto principale senza recare gravi inconvenienti all'amministrazione, ovvero, pur essendo separabili dall'esecuzione dell'appalto iniziale, siano strettamente necessari per il suo perfezionamento;
- il valore complessivo stimato degli appalti aggiudicati per servizi complementari non può, tuttavia, superare il 50 per cento dell'importo relativo all'appalto principale;

L'AFFIDAMENTO DIRETTO DI SERVIZI COMPLEMENTARI

Bene/servizio complementare è quello:

- il cui utilizzo avviene congiuntamente a quello di un altro bene/servizio c.d. principale
- che serve a completare la funzione tecnica od economica del bene/servizio principale
- avente carattere accessorio e secondario rispetto a quello principale

L'AFFIDAMENTO DIRETTO DI SERVIZI COMPLEMENTARI

APPALTO PRINCIPALE



VINCOLO COMPLEMENTARIETA'



SERVIZI COMPLEMENTARI



LIMITE QUANTITATIVO: 50%

L’AFFIDAMENTO DIRETTO DI SERVIZI COMPLEMENTARI

- “Legittimamente l’amministrazione comunale, in conformità all’art. 7, c.2, lett.e) dlgs. 157/1995 **estende il servizio di ristorazione scolastica ad altre scuole, non precedentemente previste ... trattandosi di una funzione strettamente connessa a quella oggetto di appalto”**
(C.d.S. - sez. V 30/8/2004 n. 5646)

L'AFFIDAMENTO DIRETTO DI FORNITURE COMPLEMENTARI

Art. 31, par.2, dir.2004/18/Ce

- per le forniture complementari effettuate dal fornitore originario
- e destinate al rinnovo parziale di forniture o impianti d'uso corrente o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti,
- qualora la sostituzione del fornitore obblighi l'amministrazione aggiudicatrice ad acquistare materiale di tecnica differente, l'impiego o la manutenzione del quale comporti incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate;
- in tali casi la durata dei contratti e dei contratti rinnovabili non può, di regola, superare i tre anni.

LA RIPETIZIONE DI SERVIZI ANALOGHI

Art.30, par.4, dir.2004/18/Ce

“Gli appalti del presente decreto possono essere aggiudicati a trattativa privata, **senza preliminare pubblicazione di un bando di gara:**

- per **nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi già affidati allo stesso prestatore di servizi** mediante un precedente appalto aggiudicato dalla stessa amministrazione,
- purché tali servizi **siano conformi a un progetto di base per il quale sia stato aggiudicato un primo appalto**
- **conformemente alle procedure di cui al comma 3 [asta, licitazione, appalto-concorso];**

LA RIPETIZIONE DI SERVIZI ANALOGHI

Art.30, par.4, dir.2004/18/Ce

- ... in questo caso il ricorso alla trattativa privata, ammesso solo nei tre anni successivi alla conclusione dell'appalto iniziale,
- deve essere indicato in occasione del primo appalto
- e il costo complessivo stimato dei servizi successivi è preso in considerazione dall'amministrazione aggiudicatrice per la determinazione del valore globale dell'appalto.

LA RIPETIZIONE DI SERVIZI ANALOGHI

CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI:

- ... in questo caso il ricorso alla trattativa privata, ammesso solo nei tre anni successivi alla stipulazione del contratto,
- deve essere indicato in occasione del primo appalto
- e il costo complessivo stimato dei servizi successivi è preso in considerazione dall'amministrazione aggiudicatrice per la determinazione del valore globale dell'appalto.